

Comune di CASTRONNO

*REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE
D'INTERVENTI
E PER LA FRUIZIONE
DI SERVIZI
IN CAMPO SOCIALE*

Approvato con deliberazione del C.C. n. 49 del 21.12.2004 , esecutiva.

INDICE

CAPO I – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILIARI FINANZIARI NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1 – Oggetto del regolamento _____	pag. 4
Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio-assistenziali _____	pag. 5
Art. 3 – Compartecipazione al costo dei servizi _____	pag. 6
Art. 4 – Prestazioni, servizi ed interventi _____	pag. 6
Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi _____	pag. 7
Art. 5 a – Tutela diritti dei cittadini _____	pag. 7
Art. 6 – Definizione e composizione del nucleo familiare _____	pag. 8
Art. 7 – I parenti tenuti agli alimenti _____	pag. 8
Art 8 – Criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate (ISEE) _____	pag. 8
Art. 9 – Disapplicazione dell' ISEE _____	pag. 8

CAPO II - TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 10 - Servizi e prestazioni _____	pag. 9
Art.11 – Asilo nido o strutture per minori da 0 a 3 anni _____	pag. 9
Art.12 - Contributi a favore di minori per spese scolastiche _____	pag. 9
Art. 13 – Servizio educatore e assistenza a minori _____ A.D.M. _____	pag. 10
Art.14 - Affidamento Familiare _____	pag. 10
Art.15 - a) Centri Socio Educativi – Centri Diurni – Servizi Formazione all'autonomia _____	pag.11
- b) Centri residenziali per disabili _____	pag.11
Art.16 - Inserimento lavorativo protetto _____	pag. 12

Art.17 – Assistenza Domiciliare_____ pag.13

Art.18 - a) Integrazione retta per anziani in strutture residenziali _____ pag. 14

- b) Integrazione retta per anziani in strutture protette diurne _____ pag. 15

Art.19 - Interventi straordinari di natura economica _____ pag. 15

CAP. III – PRASSI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 20 – L’istruttoria della domanda _____ pag. 15

Art. 21 – La dichiarazione sostitutiva unica _____ pag. 16

Art. 22 – Assistenza nella compilazione _____ pag. 16

Art. 23 – Trattamento dei dati personali _____ pag. 16

Art. 24 – I controlli _____ pag. 16

Art. 25 – Le competenze _____ pag. 17

Art. 26 – Applicazione e decorrenza _____ pag. 17

Allegati:

- **Allegato 1 - Definizione e composizione nucleo familiare**_____ pag. 18

- **Allegato 2 - Determinazione dell'indicatore della situazione economica
Equivalente**_____ pag. 19

- **Allegato 3 - Tabelle economiche** _____ pag.23

CAPO I – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione e di fruizione delle prestazioni e dei servizi alla persona, che il Comune di CASTRONNO istituisce nell'ambito delle proprie competenze, in materia di assistenza sociale, in conformità alle norme dello Statuto Comunale, nonché ai principi della Costituzione e dei principi espressamente inderogabili dettati dalle disposizioni di legge nazionali e regionali, vigenti in materia:

- L. 27.12.1997 N. 449 (Art.59):
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
- L. 23.12.98 N.448 (solo Art.65 e 66):
"Amministrazione del patrimonio e contabilità regionale dello Stato"
- D.lgs. 31.03.1998 N. 109 (apportate modifiche dalla L.130 del 3.05.2000):
"Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51 della L.27.12.1997, n.449".
- D.lgs 29.04.1998 N. 124 (Art.4):
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'Art. 59, comma 50, della L.27.12.1997 n.449"
- DPCM 7.05.1999 N. 221(Art.2,3 e 4) :
"Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di applicazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate".
- D.lgs 17.05.1999 N. 144 (Art.50 2 63)
- DPCM 21.07.1999 N. 305:
Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell'Art. 4 comma 5 del D.Lvo 31.03.1998 n.109"
- DPCM 5.08.1999 N.320:
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'Art.27 della L.23.12.1998 n.448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo".
- D.lgs. 3.05.2000 N.130
Disposizioni correttive ed integrative del D.Lvo 31.03.1998 n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
- L. 8.11.2000 N. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato die servizi sociali (Art.2, comma 3 e 5 – Art.6, comma 2e – Art.li 13 – 17 – 23 – 24 – 25 – 26.

- L. 23.12.2000 N. 388
"Finanziaria 2001 (Art.80)
- DPCM 04.04.2001 N. 242 publ. Gazzett. Uffic. 155 del 6 luglio 2001:
"Regolamento e modifiche del DPCM 221/99".
- DPCM 18.05.2001 publ. Gazzett. Uffic. 155 del 6 Luglio 2001:

Il Comune di CASTRONNO, nell'esercizio delle suddette funzioni e attraverso l'applicazione del presente Regolamento, persegue l'obiettivo primario di prevenire e ridurre situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto di fruire dei servizi contemplati nel presente Regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente Regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio – assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto ai servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione di tali servizi nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro.
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e comunità locale.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.
- Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo.
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento a coloro che si trovano a rischio di emarginazione.
- Vigilare sulla condizione minorile.
- Promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita, prevedendo dove indispensabile, un idoneo inserimento in strutture protette.
- Sostenere e promuovere l'integrazione socio – culturale di soggetti provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 3 - Compartecipazione al costo del servizio.

Come da prescrizioni legislative vigenti, l'Ente Comunale richiede il concorso degli utenti al costo dei servizi sociali erogati.

La regolamentazione di tale rapporto finanziario risponde alla necessità di individuare una metodologia gestionale che contemperi sia le esigenze dell'ente di copertura dei costi e dei servizi, sia quelle di differenziazione della partecipazione economica dell'utenza in relazione ai diversi bisogni e alle diverse condizioni finanziarie.

Sono state pertanto determinate diverse fasce reddituali per ciascuna prestazione, servizio o intervento, corrispondenti a differenti percentuali di partecipazione economica.

Nell'esercizio della libertà di scelta del servizio, qualora l'utente intenda avvalersi di una struttura o prestazione non convenzionata, l'intervento comunale sarà rapportato alla tariffa massima applicata al costo di pari servizio convenzionato.

S'intende in tal modo assicurare a famiglie di diversa composizione la stessa capacità di consumo, intesa come possibilità di procurare a ciascun componente la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

a - Il costo dei servizi

Il costo dei servizi cui è tenuta a partecipare l'utenza, non necessariamente coincide con il costo gestionale. A tale proposito l'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse opportuno, adeguerà annualmente le tariffe corrispondenti a ciascun servizio. Per tariffa s'intende il costo stabilito dall'Amministrazione come spesa per l'utenza.

Art. 4 – Prestazioni, servizi ed interventi

Il Comune di CASTRONNO, allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, può attivare e offrire servizi, a gestione diretta o convenzionata, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei cittadini alcuni dei quali soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente ai sensi del D.lgs. n.109 del 31.3.98 e successive modifiche o integrazioni, come specificato nella descrizione dei singoli servizi. Tali servizi sono di seguito elencati:

- Integrazione alle spese di frequenza all'Asili Nido
- Contributi a favore di minori per spese scolastiche
- Servizio educatore o Assistenza a Minori
- Contributi per affidi familiari
- Integrazione alle spese di frequenza presso Centri Socio-Educativi/ Centri residenziali/ centri diurni/ Servizi Formazione all'Autonomia
- Inserimento lavorativo in ambiente protetto
- Servizio di assistenza domiciliare
- Integrazione della retta di ricovero per anziani in strutture protette/ centri diurni
- Interventi straordinari di natura economica

Oltre agli interventi sopra indicati, possono essere attuati servizi in base a specifiche leggi di settore.

- Qualora fossero istituiti, l'I.S.E.E. è applicabile anche ad altri servizi sociali, quali:
 - Telesoccorso
 - Soggiorni Climatici
 - Trasporto
 - Pasti a domicilio

La valutazione delle domande e la definizione dell'eventuale contributo dovrà tener conto dell'accesso del dichiarante a contributi erogati da Stato, Regione , Comune per la medesima finalità. In sede di valutazione delle domande l'Amministrazione Comunale si riserva di:

- indirizzare il richiedente all'utilizzo di benefici previsti da leggi nazionali e regionali integrare eventuali contributi, previsti da tali leggi
- rifiutare l'intervento richiesto.

Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

I servizi socio – assistenziali oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Castronno ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o emarginazione.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Ai soggetti non residenti che presentino richiesta per usufruire di un servizio non sarà applicata alcuna riduzione al costo del servizio stesso.

Art. 5.a – Tutela dei diritti dei cittadini

L'amministrazione Comunale garantisce alla generalità dei soggetti, i seguenti interventi diretti ad assicurare la concreta fruizione dei diritti:

- L'informazione sui diritti in rapporto ai servizi e alle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi stessi, sulle condizioni, sui requisiti e sulle procedure per accedervi nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale nonché dell'uguaglianza sostanziale.
- L'espressione del consenso informato e consapevole sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti e sulle alternative alle stesse, anche da parte del nucleo familiare di convivenza, per le prestazioni e i servizi che ne presuppongono il coinvolgimento.
- Il controllo sulla gestione dei servizi e sulla erogazione delle prestazioni e le forme di partecipazione attraverso le quali esercitarlo.
- La riservatezza e il diritto alla privacy.
- La formulazione di osservazioni e opposizioni ai responsabili dei servizi e dei procedimenti, con ottenimento di motivata risposta entro i termini di legge.

Art. 6 – Definizione e composizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della domanda di prestazione sociale .

Per individuare la composizione del nucleo si rimanda alla normativa vigente ed in particolare all'art. 2 comma 2 e 3 del Dlgs.vo 109 (vedi allegato n.1), nonché al DPCM n. 242 del 4.4.2001 e del 18.5.2001.

Art. 7 - I parenti tenuti agli alimenti

L'Ente Comunale non si sostituisce alle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

Il servizio sociale ha facoltà di affiancare e sostenere l'interessato nell'espletamento del coinvolgimento dei soggetti individuati nel citato articolo, anche mediante delega o procura.

Art. 8 – Criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate (ISEE)

Il D.lgs. 109/98 ha individuato un criterio di unificazione della valutazione della situazione economica del soggetto richiedente la prestazione, successivamente integrato dal DPCM 221/99, dal D.lgs. 130/00 e dal DPCM 242/01.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente Regolamento.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza individuata dal D.lgs 109/98 (Allegato 2).

Art. 9 – Disapplicazione dell'ISEE

Le disposizioni previste per il calcolo ISEE determinante la partecipazione al costo dei servizi non vengono applicate nei seguenti casi:

- inserimento in strutture residenziali rivolti a qualsiasi categoria di cittadini. anziani, minori con decreto del TM, disabili ecc.;
- affidi familiari
- borse lavoro e tirocini lavoro

Qualora la situazione economica venisse a modificarsi significativamente (perdita del lavoro), la stessa sarà valutata dalla Giunta con criteri straordinari.

CAPO II - TIPOLOGIA DI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 10 - Servizi e prestazioni

Come già indicato nel precedente Art.4 il Comune di CASTRONNO attiva i seguenti servizi o prestazioni:

- Integrazione alle spese di frequenza all'Asili Nido
- Contributi a favore di minori per spese scolastiche
- Servizio educatore o Assistenza a Minori
- Contributi per affidi familiari
- Integrazione alle spese di frequenza presso Centri Socio-Educativi/ Centri residenziali/ centri diurni/ Servizi Formazione all'Autonomia
- Inserimento lavorativo in ambiente protetto
- Servizio di assistenza domiciliare
- Integrazione della retta di ricovero per anziani in strutture protette/ centri diurni
- Interventi straordinari di natura economica

Art.11- ASILO NIDO O STRUTTURE PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI

a. Modalità di accesso e fruizione

Gli Asili Nido o strutture per minori da 0 a 3 anni, sono servizi educativi diurni che accolgono minori della suddetta fascia di età.

L'Amministrazione Comunale interviene a sostegno dei nuclei familiari in cui vi sia la necessità di inserire i minori presso tali strutture.

b. Partecipazione al costo dei servizi

Nel caso in cui sia prevista la sottoscrizione di apposita convenzione, il comune si fa carico delle spese di frequenza e richiede alla famiglia la partecipazione al costo del servizio per l'inserimento del minore.

L'entità dei contributi o, in caso di convenzione la partecipazione al costo del servizio, è determinata in base delle fasce di reddito ISEE, come da tabella allegata.

Si specifica che il contributo per le strutture non convenzionate verrà calcolato sull'entità dell'importo massimo della retta di quelle convenzionate.

La Giunta, su proposta dell'assistente Sociale, si riserva la facoltà d'intervenire su situazioni particolarmente problematiche, senza richiedere all'utenza la partecipazione al costo del servizio.

Art. 12- CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI PER SPESE SCOLASTICHE

A fronte di richiesta individuale per usufruire di contributi o esenzioni dal pagamento dei seguenti Servizi (fatte salve eventuali convenzioni in essere con Enti Privati che gestiscono il Servizio):

- Scuola Materna (retta);
- Scuolabus;

- Attività extra-scolastiche (pre-scuola – dopo-scuola e post-scuola - Centro Aggregazione Giovanile – Centri Estivi – Oratori)
- Mensa Scuola Materna, Elementare e Media (buono pasto);

l'Amministrazione Comunale eroga un contributo a parziale o totale copertura della spesa in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in base ai criteri stabiliti nel prospetto allegato al presente Regolamento.

Sulla base di una eventuale proposta dell' Assistente Sociale, la Giunta Comunale, si riserva la facoltà di intervenire su situazioni particolarmente problematiche, senza richiedere all'utenza la partecipazione al costo del Servizio.

Art. 13- SERVIZIO EDUCATIVO E ASSISTENZA A MINORI

a. Definizione

Il Servizio Educativo e Assistenza a Minori ha l'obiettivo di intervenire a sostegno di minori a rischio di emarginazione sociale o portatori di disabilità o adulti in condizioni di particolare fragilità. L'intervento viene avviato sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale del Comune e/o del servizio specialistico che segue la situazione, in accordo e collaborazione con la famiglia dell'utente.

b. Partecipazione al costo dei servizio

Le famiglie sono tenute a partecipare al costo del servizio sulla base dei criteri stabiliti nel prospetto allegato al presente Regolamento.

Art.14- AFFIDO FAMILIARE

a. definizione

Così come previsto dalle disposizioni legislative si ribadisce il diritto del minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo saranno attuati tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo e assistenziale nell'interesse del minore. Per i minori che si trovino temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà, di crescita civile e sociale della comunità.

b. Modalità di accesso

A titolo di riconoscimento per il servizio svolto e a parziale rimborso delle spese sostenute, L'Amministrazione Comunale eroga un contributo economico a famiglie o singoli che accolgano minori il cui nucleo familiare sia residente nel Comune di CASTRONNO, come da tabella in allegato.

Al fronte di spese straordinarie:

- Spese sanitarie comprovate dal medico di base;
- Spese per la frequenza scolastica:

- a. Buoni pasto;
- b. Servizio trasporto;
- c. Pre-post-dopo-scuola;
- d. Materiale didattico;
- e. Libri di testo;
- f. Attività didattiche (gite scolastiche);

l'Amministrazione Comunale eroga ulteriori contributi.

A fronte di spese straordinarie particolari (es. vacanze estive), l'Amministrazione Comunale valuta la possibilità di erogare ulteriori contributi.

In caso di affidamento a parenti entro il IV grado, o comunque affido consensuale, l'Amministrazione valuta l'opportunità di erogare il contributo su richiesta dell'affidatario e sulla base delle condizioni economiche dell'affidatario stesso e del proprio nucleo familiare.

Nel caso in cui la famiglia di origine del minore superi il reddito indicato nella fascia più elevata della tabella relativa ai contributi per le spese scolastiche allegata al presente Regolamento, l'Amministrazione valuta l'opportunità di richiedere la partecipazione al costo sostenuto per l'affido.

Art.15 - a) CENTRI SOCIO EDUCATIVI – CENTRI DIURNI – SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA

a. Modalità di accesso e fruizione

I Centri Socio Educativi - diurni e S.F.A, sono servizi che accolgono giornalmente i portatori di disabilità psico-fisica con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.

L'inserimento avviene di concerto fra le famiglie e il servizio sociale comunale, affiancati dai Servizi Specialistici.

b. Partecipazione al costo del servizio

Nel caso in cui è prevista la sottoscrizione di apposita convenzione, il Comune si fa carico delle spese di frequenza e richiede alla famiglia la partecipazione al costo del Servizio per l'inserimento del soggetto disabile. Nel caso in cui il cittadino corrisponda la retta direttamente alla struttura o si faccia carico direttamente di spese relative alla frequenza (mensa, trasporto ecc..) il Comune, sulla base del costo complessivo sostenuto eroga al cittadino un contributo economico in base criteri stabiliti nel prospetto allegato al presente Regolamento.

Art.15 - b) CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI

a. Definizione

Per integrazione della retta di ricovero della persona disabile in struttura residenziale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di persone con invalidità civile che necessitino di un inserimento in strutture residenziali. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il disabile, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura. La Giunta Comunale, vista la relazione dell'Assistente Sociale che confermi la necessità dell'intervento per la tutela della persona disabile,

valuterà la misura dell'intervento, tenendo conto dell'esistenza di parenti così come disposto dall'art.433 del codice civile.

b. Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona disabile o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica riferita al nucleo familiare del disabile ed ai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 16 INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO

a. Definizione

Per inserimento lavorativo protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente lavorativo di persona svantaggiata seguita dal servizio sociale del Comune o sulla base di un progetto realizzato da un servizio specialistico in accordo con il Servizio Sociale Comunale con spesa a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti non disabili, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e la salvaguardia della dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disagio.

b. Destinatari

L'inserimento protetto in ambiente lavorativo è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico.

Per tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano seguiti dal servizio sociale del Comune, il progetto verrà valutato a secondo delle caratteristiche specifiche delle singole situazioni.

c. Modalità di attuazione

Il servizio sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere sostenuti nell'inserimento in una esperienza lavorativa ed elabora un progetto anche in collaborazione con il Servizio Specialistico di riferimento.

Sulla base del progetto che individua la cooperativa sociale o altro ambiente lavorativo per l'inserimento occupazionale dei soggetti svantaggiati, l'Amministrazione Comunale stipula apposita convenzione se necessaria.

Gli strumenti a disposizione che si caratterizzano in modo differente secondo l'obiettivo sono:

- **Tirocinio lavorativo:** è uno strumento di mediazione lavorativa che permette alle persone di acquisire le abilità di base. Rappresenta un primo momento di valutazione/osservazione, non necessariamente finalizzato all'inserimento lavorativo o

all'assunzione, cui può seguire un periodo di Borsa Lavoro oppure l'individuazione per la persona, di percorsi e progetti diversi e quindi l'invio ad altri servizi.

- **Borsa Lavoro:** è uno strumento che consente l'avvio di un percorso lavorativo con la finalità dell'assunzione. Può essere attivata come periodo successivo ad un'esperienza di Tirocinio Lavorativo o per persone che non necessitano di periodi lunghi di valutazione/osservazione.
- **Inserimento Sociale:** è uno strumento che consente l'integrazione in ambiti lavorativi con finalità occupazionali, non vincolato ad un percorso lavorativo.

d. Oneri

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile contro terzi, nonché ad erogare una borsa lavoro, un tirocinio lavorativo, un tirocinio per inserimento sociale in ambito lavorativo come da tabella allegata. Tale cifra può essere versata direttamente all'utente o tramite la cooperativa sociale eventualmente convenzionata.

Art. 17- ASSISTENZA DOMICILIARE

a. Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura e l'igiene della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio collabora con i familiari, laddove esistenti, ed è rivolto:

- a) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità, se inseriti in un nucleo parentale o con supporto assistenziale privato.
- b) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- c) ad anziani o persone inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- d) ad anziani o persone temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;

b. Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona in condizioni di fragilità nel proprio nucleo familiare e/o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

c. Prestazioni

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Servizio Sociale comunale sulla base di un progetto individualizzato.

L'eventuale segnalazione per attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato sulla necessità assistenziale in cui versa la persona.

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;

- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura e igiene della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'utente.

d. Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine cronologico di ammissione delle domande terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

e. Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano alle spese in base ai criteri stabiliti nel prospetto allegato al presente Regolamento.

Sulla base del progetto educativo redatto dall'Assistente Sociale, la Giunta Comunale si riserva la facoltà d'intervenire su situazioni particolarmente problematiche senza richiedere all'utenza la partecipazione al costo del servizio.

Art. 18- a) INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

a. Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura residenziale, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che necessitino di un inserimento in strutture residenziali. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura. La Giunta Comunale, vista la relazione dell'Assistente Sociale che confermi la necessità dell'intervento per la tutela dell'anziano, valuterà la misura dell'intervento, tenendo conto dell'esistenza di parenti così come disposto dall'art.433 del codice civile.

b. Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica riferita al nucleo familiare dell'anziano ed ai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 18- b) INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE DIURNE

a. Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta diurna, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che necessitino di un inserimento in strutture protette diurne. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'inserimento nella struttura. La Giunta Comunale, vista la relazione dell'Assistente Sociale che confermi la necessità dell'intervento per la tutela dell'anziano, valuterà la misura dell'intervento, tenendo conto dell'esistenza di parenti così come disposto dall'art.433 del codice civile.

b. Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica riferita al nucleo familiare dell'anziano ed ai parenti tenuti agli alimenti.

Art.19-INTERVENTI STRAORDINARI DI NATURA ECONOMICA

Sono erogabili contributi economici per bisogni straordinari, non prevedibili tra quelli cui si fa riferimento nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, sulla base di una relazione sociale comprovante il bisogno, valuterà l'eventuale intervento in relazione alle peculiarità del caso.

CAPO III – PRASSI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 20– L'istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente regolamento va redatta su appositi moduli. Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dei D.lgs. N.109/98 e 130/00.

In caso di soggetti non possibilitati o incapaci di presentare la domanda, il servizio sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato.

Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio ove consentito ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Nel caso di una comprovata variazione intervenuta nella situazione economica del richiedente il servizio, dietro motivata segnalazione dell'ufficio competente, verrà ricalcolata la collocazione sua e del suo nucleo familiare nella fascia contributiva corrispondente in base alla situazione in stato d'essere, ai sensi dell'Art. 2 del DPCM 242/01

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di non veridicità dell'auto-dichiarazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione degli eventuali controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 L. 15/68), l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:

- Qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante agevolazioni non dovute, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.
- Qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante possibilità di maggiori agevolazioni, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa ri calcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio.

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente regolamento è immediatamente istruita dal settore Politiche Sociali che avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il respingimento della domanda.

Art. 21– La dichiarazione sostitutiva unica

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma della L. n.15 del 4/1/68 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva è presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede INPS competente per territorio, ovvero direttamente all'amministrazione pubblica per la quale è richiesta la prestazione.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS, mediante procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.

La dichiarazione sostitutiva unica va redatta conformemente al modello – tipo di cui al D.lgs 109/98 con successive modifiche apportate dal D.lgs 130/00.

Art. 22– Assistenza nella compilazione

Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni per l'ISEE il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni dotati di specifica professionalità.

La Giunta e i Responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (C.A.F., ordini professionali, associazioni)

Art. 23-Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, nel pieno rispetto della L. n. 675/96 e del D.lgs. 135/99 applicandone le disposizioni minime sulle misure di sicurezza.

È ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pp.aa. o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 24– I controlli

Il Comune potrà effettuare controlli attraverso scambi di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni (Uffici Finanziari ecc.).

Art. 25– Le competenze

Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 9 e successivi.

Per le funzioni di controllo di cui al precedente articolo del presente regolamento, il Responsabile di servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 403/98.

Art. 26- Applicazione e decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi sei mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi disposti in precedenza.

Le tabelle economiche di cui all'allegato 3 sono da considerarsi come indicazione di massima.

E' facoltà di ciascuna Giunta Comunale valutare la possibilità di variare le predette tabelle da applicare in via sperimentale sino ad un massimo di due anni.

Allegato n.1

Definizione e composizione del nucleo familiare

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del D.leg 130/00 e dell'art. 1 del DPCM 242/01, i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. e seguenti, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 4441 del C.C.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del C.C.
- b) quando la diversa residenza è considerata a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
- d) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'art.3 della L n. 898/70e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- e) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fine IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 Dpr n.223 del 30.05.1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 109/98 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta dall'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

Allegato 2

Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (Allegato1).

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito e il patrimonio : $ISE = ISR + 20\% ISP$

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della L. n.104/92 o di invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente:

$$ISEE = \frac{ISE}{\text{parametro scala di equivalenza}}$$

- 1) L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR) è determinato sommando:
 - Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi alle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del C.C., svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi

nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non ha percepito alcun reddito, in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, ai sensi del D.lg 109/98 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.

- I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
- I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto *indicato di seguito*.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di £ 10.000.000. in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti.
- b) Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere determinate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- a) depositi e conti correnti postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
- b) Titoli di stato, obbligazioni certificati di deposito e di credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla precedente lettera a).
- c) Azioni di quote o di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla precedente lettera a)
- d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
- e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali.
- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a).
- g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo e di premi complessivamente versati a tale ultima data; ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto

l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.

- h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 c.6 del D.lgs 109/98 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

- 2) L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP) è determinato dalla somma dei seguenti valori:

- a) Patrimonio immobiliare

Il valore dei fabbricati e terreni edificabili agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente della dichiarazione sostitutiva indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £ 100.000.000.

Ai fini dell'applicazione di tale detrazione:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi.
- Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica.
- Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

- b) Patrimonio mobiliare

Come indicato nell'Art.3 commi 2,3,4 del DPCM 221/99, con successive modifiche dell'Art.3 DPCM 242/01 ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere determinate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- i) depositi e conti correnti postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.
- j) Titoli di stato, obbligazioni certificati di deposito e di credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla precedente lettera a).
- k) Azioni di quote o di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla precedente lettera a)
- l) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
- m) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali.

- n) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a).
- o) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo e di premi complessivamente versati a tale ultima data; ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto.
- p) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche soggetti appartenenti a nuclei familiare diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 c.6 del D.lgs 109/98, con successive modifiche, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Si detrae da tale valore fino a concorrenza, una franchigia pari a £.30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui al punto 1) del presente articolo.

I valori patrimoniali di cui al punto 2) si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Tali valori indicati concorrono all'individuazione dell'ISE nella misura del 20%

Allegato 3


Tabelle economiche

Asili Nido o strutture per minori da 0 a 3 anni (convenzionata)

Fascia ISEE	QUOTA A CARICO DELL'UTENTE
Fino a €. 4.000	10%
Da €. 4.000 a €. 6.000	20%
Da €. 6.001 a €. 8.000	40%
Da €. 8.001 a €.10.000	60%
Da €. 10.001 a €.12.000	80%

Asili Nido o strutture per minori da 0 a 3 anni (non convenzionata)

Fascia ISEE	CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'UTENZA
Da €. 4.000 a €. 6.000	50%
Da €. 6.001 a €. 8.000	30%
Da €. 8.001 a €.10.000	20%
Da €. 10.001 a €.12.000	10%



Esoneri Scolastici

(retta scuola materna, buoni pasto scuola materna, elementare e media, scuolabus, prescuola, postscuola)

Fascia ISEE	Quota a carico Comune	Quota a carico dell'Utente
Da €. 0 a €. 4.500	80%	20%
Da €. 4.501 a €. 6.000	60%	40%
Da €. 6.001 a €. 7.000	40%	60%
Da €. 7.001 a €. 9.000	20%	80%
Da €. 9.001 a €.11.500	10%	90%
Da €. 11.501 e oltre	--	100%

Affido familiare

CONTRIBUTO COMUNALE	
N° 1 MINORE	N° 2 MINORI
€. 235,00	€. 360,00


Il contributo può essere aumentato del 30% se il minore è portatore di disabilità.



C.S.E. – centri diurni – servizi formazione all'autonomia

Fascia ISEE	Quota a carico Comune	Quota a carico dell'Utente
Fino a €. 7.000	90%	10%
Da €. 7.001 a 9500	80%	20%
Da €. 9.501 a €. 11.500	60%	40%
Da €. 11.501 a €. 13.500	40%	60%
Da €. 13.501 e oltre	20%	80%

(*) fino al raggiungimento di una quota di partecipazione massima, pari all'importo della pensione di invalidità civile + l'assegno di accompagnamento (pari a €.7.717). La quota eccedente sarà assunta a carico dell'Amm.ne Comunale.



Inserimenti lavorativi protetti

CONTRIBUTO COMUNALE		
BORSA LAVORO	TIROCINIO LAV.	INSERIM. SOC.
€. 260,00	€. 180,00	MAX. €. 150,00

Tali importi possono essere modificati in rapporto alle giornate ed al numero delle ore di impegno settimanale.



Servizio Assistenza Domiciliare

Fascia ISEE	Quota a carico dell'Utente			
	Tariffa massima stabilita: €. 7.20			
			Titolari di Assegno di accompagnamento	
Fino a €. 7.000	20%	€.1.45	40%	€.2.90
Da €. 7001 a €. 9.500	40%	€.2.90	60%	€.4.35
Da €. 9.501 a €. 11.500	60%	€.4.35	80%	€.5.80
Da €. 11.501 a €. 13.500	80%	€.5.90	100%	€.7.20
Oltre €. 13.501	100%	€.7.20	100%	€.7.20

Le percentuali sono arrotondate all'unità superiore

Ai soggetti disabili che utilizzano più Servizi (es.: CSE+SAD) viene applicata una tariffa SAD pari ad € 1.50